

**COMUNE DI GOLFO ARANCI**

SERVIZIO FINANZIARIO Ufficio Tributi
Regolamento per la disciplina dei servizi indivisibili

INDICE**TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 - <i>Oggetto</i>	pag. 2
Art. 2 - <i>Presupposto dell'imposta</i>	» pag.2
Art. 3 - <i>Esclusioni</i>	» pag. 2
Art. 4 - <i>Soggetti passivi</i>	» pag. 2
Art. 5 - <i>Base imponibile</i>	» pag. 2

TITOLO II – ALIQUOTE E ESENZIONI

Art. 6 - <i>Determinazione delle aliquote</i>	» pag. 3
Art. 7 - <i>Servizi indivisibili</i>	» pag. 3
Art. 8 - <i>Abitazione principale e relative pertinenze</i>	» pag. 3
Art. 9 - <i>Esenzioni e riduzioni</i>	pag. 3

TITOLO III - VERSAMENTO E DICHIARAZIONE

Art. 10 - <i>Versamenti</i>	» pag. 4
Art. 11 - <i>Dichiarazioni</i>	» pag. 4
Art. 12 - <i>Funzionario responsabile del tributo</i>	» pag. 5

TITOLO IV - ACCERTAMENTO

Art. 13 - <i>Verifiche e accertamenti</i>	» pag. 5
Art. 14 - <i>Accertamento con adesione</i>	» pag. 5
Art. 15 - <i>Rimborsi</i>	» pag. 5
Art. 16 - <i>Sanzioni</i>	» pag. 5
Art. 17 - <i>Interessi</i>	» pag. 6

TITOLO V - CONTENZIOSO

Art. 18 - <i>Riscossione coattiva</i>	» pag. 6
Art. 19 - <i>Contenzioso</i>	» pag. 6

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 - *Rinvio* » pag.6

Art. 21 - *Entrata in vigore* » pag. 6

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**Art. 1*****Oggetto***

1. È istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), ai sensi dell'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. La TASI, ai sensi del medesimo art. 1, è una delle componenti riferite ai servizi dell'imposta unica comunale (IUC), il cui presupposto è l'erogazione e la fruizione dei servizi comunali.
3. Il tributo è destinato a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, come identificati all'art. 7 del presente Regolamento.

Art. 2***Presupposto dell'imposta***

1. Il presupposto del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria.

Art. 3***Esclusioni***

1. Sono esenti dalla TASI gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.

Art. 4***Soggetti passivi***

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo delle unità immobiliari di cui all'art. 2, comma 1.
2. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

5. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti gli altri obblighi e diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 5***Base imponibile***

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'interno del quale viene fatto riferimento all'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 504/1992, ed ai commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. 201/2011.

TITOLO II - ALIQUOTE E ESENZIONI**Art. 6*****Determinazione delle aliquote***

1. L'aliquota è determinata con deliberazione del Consiglio comunale, tenendo conto delle disposizioni dell'art. 1, commi 676, 677 e 678 della Legge 147/2013.

2. L'aliquota di base dell'imposta è pari all'1 per mille. Tale aliquota con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, può essere ridotta fino all'azzeramento.

3. Nella determinazione dell'aliquota deve essere rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

4. Per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

5. Per lo stesso anno 2014, i limiti stabiliti dai commi 3 e 4 del presente articolo possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principale e alle unità immobiliare ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201/2011.

6. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille. Sono considerati fabbricati rurali ad uso strumentale quelli indicati all'art. 9, comma 3-bis del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 13.

Art. 7***Servizi indivisibili***

1. Ai sensi del comma 639 della legge 147/2013 la TASI è diretta alla copertura dei servizi indivisibili.

2. Ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2), della medesima Legge 147/2013, con delibera di approvazione delle aliquote il Consiglio Comunale vengono individuati i servizi indivisibili con l'indicazione analitica, per ciascuno dei servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta:

3. I costi dei servizi come individuati al comma 2 del presente articolo vengono aggiornati annualmente con la deliberazione di approvazione delle aliquote di cui all'art. 7 del presente regolamento.

Art. 8***Abitazione principale e relative pertinenze***

1. La definizione di abitazione principale e di pertinenze è la medesima prevista ai fini dell'imposta municipale propria, comprese le tipologie assimilate alla stessa per legge o per espressa disposizione regolamentare adottata ai fini dell'IMU.

Art. 9***Detrazioni – Riduzioni – Esenzioni***

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI, il Comune può stabilire l'applicazione di riduzioni, detrazioni ed esenzioni, ai sensi dell'art. 1, commi 682 e 731 della legge 27.12.2013, n. 147 e s.m.i.

2. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

3. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.

TITOLO III - VERSAMENTO E DICHIARAZIONE**Art. 10*****Versamenti***

1. La TASI è applicata e riscossa dal Comune.

2. Il Comune, in alternativa a quanto previsto al comma 1, può avvalersi dei soggetti terzi di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, previo espletamento delle procedure di gara secondo le norme vigenti in materia.

3. La TASI è versata mediante modello di pagamento unificato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 241/1997 (F24) o bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili. ⁽¹⁾

4. Il pagamento degli importi dovuti per il tributo deve essere effettuato in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno (art.9, comma 3 D.lgs 14/3/2011,n. 23).

5. Per l'arrotondamento si applicano le norme dell'art. 1, comma 169, della legge 296/2006.

7. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, è inferiore ad € 12,00.

8. Il tributo è dovuto dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

Art. 11***Dichiarazioni***

1. I soggetti passivi hanno l'obbligo di presentare apposita dichiarazione di inizio del possesso dei locali o delle aree soggette al tributo.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori.

3. I soggetti obbligati presentano al Comune la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della tassa. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data del verificarsi della variazione.

5. La dichiarazione, sia originaria che di variazione, deve contenere, oltre ai dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno ove esistente

6. Per le unità immobiliari a destinazione abitativa e relative pertinenze indicare obbligatoriamente anche le generalità e titolo del soggetto occupante.

7. Ai fini della dichiarazione della TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

Art. 12

Funzionario responsabile del tributo

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge n. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile della TASI, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative ai predetti tributi.

TITOLO IV - ACCERTAMENTO

Art. 13

Verifiche e accertamenti

1. Il Comune provvede alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari anche secondo quanto previsto dall'art. 1, commi 693 e 694 della Legge n. 147/2013. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della legge 296/2006.

2. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

3. Non si fa luogo all'accertamento del tributo nel caso in cui l'imposta dovuta sia pari o inferiore a € 12,00.

Art. 14

Accertamento con adesione

1. Ai sensi dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 si applica alla TASI l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. 218/1997.

Art. 15

Rimborsi e compensazione

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Non si fa luogo al rimborso del tributo nel caso in cui l'imposta dovuta sia pari o inferiore ad € 12,00.

3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

4. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata come previsto dalla normativa vigente in ambito di compensazione fra tributi. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da

prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso. Nella richiesta stessa deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare e il debito tributario oggetto di compensazione.

Art. 16***Sanzioni***

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione dal 50 al 100% del tributo non versato.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta a questionari nei sessanta giorni dalla richiesta si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni indicate nei commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Art. 17***Interessi***

1. La misura degli interessi da applicare sia sugli accertamenti sia sui rimborsi è quella prevista per legge per gli interessi legali.

TITOLO V - CONTENZIOSO**Art. 18*****Riscossione coattiva***

1. In mancanza di adempimento dell'avviso di cui al precedente articolo 13, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle disposizioni di legge vigenti.

Art. 19***Contenzioso***

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'avviso di accertamento o di ogni altro atto da impugnare.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI**Art. 20*****Rinvio***

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni relative alla TASI contenute nell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e ss.mm..

Art. 21***Entrata in vigore***

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.